

**LEGGE REGIONALE N. 34 DEL 12-11-1997  
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA**

**Modifiche alla legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, in materia di pianificazione territoriale ed **urbanistica**; alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, in materia di opere pubbliche e di interesse pubblico; alla legge regionale 13 maggio 1988, n. 29, in materia di protezione delle bellezze naturali; alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, in materia di organizzazione degli uffici regionali e alla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, in materia di forestazione.**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

*IL CONSIGLIO REGIONALE  
ha approvato,*

*IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
promulga  
la seguente legge:*

**CAPO I**

**MODIFICHE A DISPOSIZIONI DELLA LEGGE  
REGIONALE 52/1991**

**IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE  
ED URBANISTICA**

**E DI TUTELA DEL PAESAGGIO**

**ARTICOLO 1**

(Contenuti ed elementi del PRGC)

1. All'articolo 30, comma 1, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, la lettera a) è sostituita

dalla  
seguente:  
<<a) gli obiettivi e le strategie, anche suddivisi  
per  
ambiti territoriali, che l'Amministrazione comunale  
intende  
perseguire con il piano per la definizione degli  
interventi  
di attuazione, nonché di revisione od aggiornamento  
del  
piano;>>.

2. All'articolo 30, comma 5, lettera b), della  
legge  
regionale 52/1991, dopo il numero 1), è inserito  
il  
seguente:

<<1 bis) relazione con l'indicazione motivata  
dei  
limiti di flessibilità, riferiti agli specifici  
contenuti  
del piano, per l'attuazione, la revisione o  
l'aggiornamento  
del piano medesimo; la flessibilità non può  
consentire  
l'incremento di aree destinate alle funzioni di  
piano  
superiore al 10 per cento, in relazione alla  
quantità  
complessiva delle superfici previste per le  
diverse  
funzioni, attuabile anche con più interventi  
successivi,  
con esclusione di riduzioni delle superfici delle  
zone  
forestali e di tutela ambientale;>>.

3. All'articolo 30, comma 5, lettera b), della  
legge  
regionale 52/1991, il numero 2) è sostituito dal  
seguente:

<<2) relazione con l'illustrazione del progetto e  
con  
il programma di attuazione delle previsioni del piano;>>.

## **ARTICOLO 2**

(Adozione ed approvazione del PRGC)

1. All'articolo 32 della legge regionale 52/1991, come modificato dall'articolo 30 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, prima del comma 1, è inserito il seguente:

<<01. Sono soggetti alle procedure di adozione ed approvazione stabilite dal presente articolo il PRGC e le varianti allo strumento urbanistico in vigore:

a) di adeguamento alle direttive del Piano urbanistico regionale generale o del PTRG;

b) di introduzione delle modifiche necessarie a seguito della cessazione dell'efficacia dei vincoli di cui all'articolo 36, comma 2;

c) di contenuto che esorbiti dal limite della flessibilità definita ed indicata nella relazione di cui all'articolo 30, comma 5, lettera b), numero 1 bis).>>.

2. All'articolo 32 della legge regionale 52/1991, il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. Nei novanta giorni successivi alla data di ricezione della deliberazione esecutiva di cui al comma 1, la Giunta regionale, sentiti il Comitato tecnico regionale, nonché, qualora siano interessati beni vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, il Ministero per i beni culturali ed ambientali, può comunicare al Comune le proprie riserve vincolanti motivate:

a) dall'eventuale contrasto fra il piano e le norme vigenti o le indicazioni degli strumenti urbanistici sovraordinati;

b) dalla necessità della tutela del paesaggio, qualora siano interessati beni e località sottoposti al vincolo paesaggistico di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e di quella di complessi storici monumentali ed archeologici, sottoposti al vincolo della legge 1 giugno 1939, n. 1089, secondo le prescrizioni del Ministero per i beni culturali ed ambientali.>>.

3. All'articolo 32 della legge regionale 52/1991,

il  
comma 9 è sostituito dal seguente:  
<<9. Qualora non risultino superate le riserve di  
cui  
al comma 4, il Presidente della Giunta regionale,  
previa  
deliberazione della Giunta stessa, sentito il  
Comitato  
tecnico regionale, entro 60 giorni dal ricevimento  
della  
deliberazione del Consiglio comunale di cui al comma 8,  
con  
proprio decreto, dispone l'introduzione nel PRGC  
approvato  
delle modifiche ritenute indispensabili e ne  
conferma  
l'esecutività, ovvero, nell'ipotesi di cui al comma  
7,  
secondo periodo, ne dispone la rielaborazione. L'avviso  
del  
decreto del Presidente della Giunta regionale è  
pubblicato,  
per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione.>>.

### **ARTICOLO 3**

(Adozione ed approvazione di varianti)

1. Dopo l'articolo 32 della legge regionale  
52/1991,  
è inserito il seguente:

<<Art. 32 bis

(Adozione ed approvazione di varianti)

1. Sono soggette alle procedure d'adozione  
ed  
approvazione stabilite dal presente articolo le  
varianti  
allo strumento urbanistico in vigore:  
a) aventi contenuto diverso da quello di  
cui  
all'articolo 32, comma 01;  
b) che prevedono la rettifica della  
perimetrazione  
delle zone omogenee B, C, D, G, H ed I entro il limite  
del  
10 per cento delle superfici previste, ferma restando  
la  
quantità complessiva delle superfici previste per ogni  
zona

omogenea;

c) aventi ad oggetto le norme di attuazione che prevedono l'incremento dell'indice di edificabilità fondiaria delle zone residenziali B, non superiore al 20 per cento;

d) aventi ad oggetto le norme di attuazione che non attengono all'indice di edificabilità territoriale e fondiaria ed al rapporto di copertura, fermo restando quanto previsto alla lettera c);

e) aventi ad oggetto l'individuazione di nuove aree per opere pubbliche.

2. Il progetto di variante al PRGC segue, ai fini dell'entrata in vigore, le procedure di cui ai commi da 1 a 3 dell'articolo 32.

3. Nei novanta giorni successivi alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, di cui all'articolo 32, comma 1, il Comune, sentito il Ministero per i beni culturali ed ambientali, qualora siano interessati beni vincolati dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089, deve raggiungere con le Amministrazioni competenti le intese necessarie ai fini degli eventuali mutamenti di destinazione dei beni immobili, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato o della Regione, previsti dalla variante adottata, nonchè le intese necessarie con gli enti di cui all'articolo 3, comma 2, ai fini di eventuali mutamenti di destinazione di beni immobili rientranti nella competenza degli enti stessi.

4. Il Consiglio comunale, decorso il termine di cui al comma 3, approva la variante al PRGC, con apposita deliberazione da pubblicarsi, per estratto, a cura dell'Amministrazione regionale, previo controllo di legittimità del competente Comitato di controllo, sul Bollettino Ufficiale della Regione, con la quale vengono decise le opposizioni ed osservazioni e vengono introdotte le modifiche conseguenti alle prescrizioni del Ministero per

i beni culturali ed ambientali e alle intese con gli enti di cui al comma 3, nonché quelle conseguenti al parere del Comitato tecnico regionale, di cui al comma 5.

5. La variante al PRGC, nella quale siano compresi beni e località sottoposti al vincolo storico-architettonico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, e al vincolo paesaggistico di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, è sottoposta, successivamente all'adozione, al parere, da esprimersi entro novanta giorni, del Comitato tecnico regionale; il predetto parere ha effetto vincolante limitatamente alle previsioni riguardanti i beni e le località sottoposti al vincolo paesaggistico di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497.

6. Il professionista incaricato della redazione della variante al PRGC assevera che la stessa rientra nei limiti di flessibilità previsti dall'articolo 30, comma 5, lettera b), numero 1 bis), o che il contenuto della stessa rientra nei limiti indicati dal comma 1 del presente articolo.>>.

#### **ARTICOLO 4**

(Validità temporale del PRGC)

1. All'articolo 33, comma 1, della legge regionale 52/1991, dopo la lettera c), è inserita la seguente:  
<<c bis) della deliberazione del Consiglio comunale di cui all'articolo 32 bis, comma 4.>>.

2. All'articolo 33 della legge regionale 52/1991, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:  
<<2 bis. Per esigenze connesse alla struttura

dello  
strumento urbanistico generale possono essere  
ridisciplinate  
le aree oggetto di piano di lottizzazione convenzionata,  
le  
cui opere di urbanizzazione non siano state realizzate  
nel  
termine previsto dalla convenzione.>>.

## **ARTICOLO 5**

(Piani comunali di settore)

1. All'articolo 34 della legge regionale 52/1991,  
il  
comma 2 è sostituito dal seguente:  
<<2. I piani comunali di settore integrano  
le  
indicazioni del PRGC e costituiscono, ove  
necessario,  
variante al piano stesso, purchè rientrino  
nella  
flessibilità definita ai sensi dell'articolo 30, comma  
5,  
lettera b), numero 1 bis), o ai sensi dell'articolo 32  
bis,  
comma 1; in caso contrario, le procedure di adozione  
e  
approvazione sono quelle indicate agli articoli 31, 32  
e  
33.>>.

## ARTICOLO 6

(Decadenza dei vincoli)

1. All'articolo 36, comma 2, della legge regionale 52/1991, come modificato dall'articolo 7 della legge regionale 14 luglio 1992, n. 19, il primo periodo è sostituito dal seguente: <<Cessata l'efficacia dei vincoli, il Comune è tenuto ad adottare nel termine di un anno una variante al PRGC finalizzata a verificare lo stato di attuazione del piano e ad apportare le variazioni eventualmente ritenute necessarie, nonché a determinare il conseguente fabbisogno di servizi pubblici e di attrezzature di interesse collettivo e sociale.>>.

## ARTICOLO 7

(Accelerazione della procedura)

1. All'articolo 38 della legge regionale 52/1991, come sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 19/1992, il comma 2 è sostituito dal seguente:  
<<2. E', altresì, consentita l'adozione di varianti da assumersi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, quinto comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1. Per tali varianti si applicano le procedure di adozione ed approvazione di cui all'articolo 32 bis.>>.

## ARTICOLO 8

(Deroghe)

1. All'articolo 41 della legge regionale 52/1991, come integrato dall'articolo 1 della legge regionale 4 gennaio 1994, n. 1, il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. Ferme restando le previsioni più estensive degli strumenti urbanistici, il patrimonio edilizio esistente non conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati e del regolamento edilizio vigente, può comunque essere interessato da interventi purchè gli stessi siano compresi fra quelli soggetti ad autorizzazione o denuncia.>>.

2. All'articolo 41 della legge regionale 52/1991, dopo il comma 4 ter, sono aggiunti i seguenti:

<<4 quater. Previo parere favorevole dell'ente proprietario della strada, è ammesso l'ampliamento degli edifici residenziali esistenti, situati nella fascia di rispetto della viabilità, nel limite complessivo di 150 metri cubi, da concedersi anche in più volte e per necessità d'ordine igienico-sanitario, purchè il progetto interessi la sopraelevazione o la parte retrostante degli edifici rispetto all'asse viario.

4 quinquies. Gli edifici residenziali possono essere ampliati in deroga agli indici urbanistico-edilizi previsti dai PRGC e dai regolamenti edilizi con interventi finalizzati alla realizzazione di ascensori, piattaforme elevatrici e servizi igienici, alla modifica delle scale

e  
alla creazione di spazi di manovra, secondo quanto  
previsto  
dalle norme in materia di superamento ed eliminazione  
delle  
barriere architettoniche.  
4 sexies. Analogamente possono essere realizzati  
in  
deroga agli indici urbanistico-edilizi previsti dai PRGC  
e  
dai regolamenti edilizi gli interventi finalizzati  
al  
perseguimento di obiettivi di risparmio energetico e  
che  
necessitano anche di limitate modifiche  
volumetriche,  
commisurate alle tecnologie costruttive impiegate, di  
cui  
all'articolo 68, comma 3, lettera i).>>.

## **ARTICOLO 9**

(Piani regolatori particolareggiati comunali)

1. All'articolo 42 della legge regionale  
52/1991,  
come modificato dall'articolo 10 della legge  
regionale  
19/1992, dopo il comma 2, è inserito il seguente:  
<<2 bis. Nell'attuazione del PRGC, provvisto  
della  
relazione di cui all'articolo 30, comma 5, lettera  
b),  
numero 1 bis), il PRPC può apportare modifiche secondo  
le  
indicazioni dello strumento generale e comunque nei  
limiti  
della flessibilità così come definita. L'osservanza  
delle  
indicazioni del PRGC ed il rispetto dei limiti  
di  
flessibilità deve essere asseverata dal  
progettista  
incaricato della redazione del PRPC.>>.

2. All'articolo 42 della legge regionale 52/1991,  
il  
comma 3 è sostituito dal seguente:  
<<3. Precedentemente all'approvazione di un

PRGC  
conforme alle disposizioni della presente legge, il  
PRPC  
può apportare modifiche non sostanziali alle  
previsioni  
dello strumento urbanistico generale vigente, con  
la  
eccezione di una riduzione delle aree destinate a servizi  
ed  
attrezzature collettive ed un aumento superiore al 10  
per  
cento della volumetria complessiva ammessa dallo  
stesso  
strumento generale, fermo rimanendo il rispetto  
degli  
standard urbanistici regionali vigenti all'atto  
della  
adozione del PRPC.>>.

## **ARTICOLO 10**

(Adozione, pubblicazione ed approvazione del PRPC)

1. All'articolo 45 della legge regionale  
52/1991,  
come modificato dall'articolo 30 della legge  
regionale  
23/1997, il comma 5 è sostituito dai seguenti:  
<<5. Copia del PRPC di iniziativa pubblica, di  
cui  
all'articolo 48, approvato e della relativa  
deliberazione  
divenuta esecutiva sono inviati  
all'Amministrazione  
regionale che provvede a pubblicare la  
predetta  
deliberazione, per estratto, nel Bollettino Ufficiale  
della  
Regione.

5 bis. La deliberazione di approvazione del PRPC  
di  
iniziativa privata, di cui all'articolo 49,  
divenuta  
esecutiva, è pubblicata nell'albo comunale per  
quindici  
giorni consecutivi; copia del piano è  
inviata  
all'Amministrazione regionale.>>.

2. All'articolo 45 della legge regionale 52/1991, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:  
<<6 bis. Il PRPC, di cui all'articolo 49, predisposto dai proprietari delle aree e degli edifici contermini inclusi entro l'ambito individuato dal PRGC, che rappresentano la totalità del valore delle aree e degli edifici in esso compresi, e che non apportino modifiche alle previsioni dello stesso, nè interessi beni e località sottoposti al vincolo paesaggistico di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, o cose immobili soggette alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, è approvato dal Consiglio comunale entro trenta giorni, salva diversa indicazione dello statuto comunale, con l'esclusivo rispetto delle procedure di cui al comma 5 bis.>>.

## **ARTICOLO 11**

(Durata del PRPC)

1. All'articolo 46 della legge regionale 52/1991, il comma 1 è sostituito dai seguenti:  
<<1. Il PRPC di cui all'articolo 48 entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione di cui al comma 5 dell'articolo 45 ed ha validità di dieci anni dalla predetta data. Il PRPC di cui all'articolo 49 entra in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione della deliberazione di approvazione, divenuta esecutiva, all'albo comunale ed ha validità di dieci anni dalla predetta

data.

1 bis. Alla scadenza del termine previsto al comma 1, nel caso in cui tutte le opere di urbanizzazione previste in convenzione siano state ultimate e collaudate, restano in vigore, per il rilascio delle concessioni edilizie, tutte le norme tecniche di attuazione specificate dal PRPC.>>.

## **ARTICOLO 12**

(Strumenti attuativi dei programmi di fabbricazione)

1. Dopo l'articolo 47 della legge regionale 52/1991, è aggiunto il seguente:

<<Art. 47 bis

(Strumenti attuativi dei programmi di fabbricazione)

1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche agli strumenti attuativi dei programmi di fabbricazione.>>.

## **ARTICOLO 13**

(Disposizioni particolari per i PRPC d'iniziativa pubblica)

1. All'articolo 48 della legge regionale 52/1991,

come modificato dall'articolo 30 della legge regionale 23/1997, il comma 4 è sostituito dal seguente:  
<<4. Ad approvazione avvenuta dei predetti comparti, il Sindaco invita i proprietari delle aree e degli edifici interessati, assegnando loro un congruo periodo di tempo, e comunque non inferiore a centottanta giorni, a dare attuazione al PRPC, provvedendo, altresì, a stipulare una convenzione regolante i rapporti fra proprietari e Comune, in conformità ai criteri di cui all'articolo 49, comma 2.>>.

2. All'articolo 48 della legge regionale 52/1991, il comma 5 è abrogato.

#### **ARTICOLO 14**

(Disposizioni particolari per i PRPC di iniziativa privata)

1. All'articolo 49 della legge regionale 52/1991, come modificato dall'articolo 12 della legge regionale 19/1992, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:  
<<6 bis. Non necessitano di approvazione di variante al PRPC le modifiche planivolumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione del PRPC stesso, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici o di uso pubblico.>>.

## ARTICOLO 15

(Accordi di programma per l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento di interesse pubblico)

1. La rubrica dell'articolo 52 della legge regionale 52/1991 è così sostituita:  
<<Accordi di programma per l'attuazione di opere, di interventi o di programmi d'intervento di interesse pubblico>>.

2. All'articolo 52 della legge regionale 52/1991, il comma 1 è sostituito dal seguente:  
<<1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento di interesse pubblico che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, di Province, dell'Amministrazione regionale, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici e privati, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della Provincia o il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.>>.

3. All'articolo 52 della legge regionale 52/1991, il comma 4 è sostituito dal seguente:  
<<4. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle

amministrazioni e dei soggetti interessati, è approvato con atto formale del Presidente della Giunta regionale o del Presidente della Provincia o del Sindaco ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Giunta regionale, determina le eventuali conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici comunali, sempre che vi sia l'assenso del Comune interessato, e produce gli effetti dell'intesa di cui all'articolo 89.>>.

4. All'articolo 52 della legge regionale 52/1991, il comma 5 è sostituito dal seguente:

<<5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, all'accordo di programma vanno allegati gli elaborati previsti per il PRPC, di cui all'articolo 44, relativamente all'ambito oggetto dell'accordo di programma, o il progetto esecutivo dell'opera pubblica, nonché gli elaborati grafici dell'eventuale variazione al PRGC relativamente ad un congruo intorno.>>.

5. All'articolo 52 della legge regionale 52/1991, dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:

<<8 bis. L'accordo di programma è altresì promosso, ai sensi del comma 1, ai fini dell'autorizzazione preventiva della Giunta regionale, di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 7 settembre 1990, n. 41, all'adozione della variante allo strumento urbanistico per l'insediamento delle zone omogenee Hc di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 41/1990.

8 ter. L'accordo di programma è promosso, limitatamente alle prescrizioni di cui all'articolo 6 della legge regionale 41/1990, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 22 aprile 1993, n. 15, anche per le zone omogenee Hc già autorizzate in via preventiva dalla Giunta regionale, per le quali non sia ancora intervenuta l'attuazione e, in ogni caso, quando sussistano

rilevanti  
motivazioni di interesse ambientale.>>.

## **ARTICOLO 16**

(Contenuti del regolamento edilizio)

1. L'articolo 54 della legge regionale 52/1991 è sostituito dal seguente:

<<Art. 54  
(Contenuti)

1. Salvi i contenuti prescritti da altre leggi, il regolamento edilizio contiene le norme attinenti alle attività di costruzione e di trasformazione fisica e funzionale delle opere edilizie.

2. Fatte salve le determinazioni ulteriori del Comune, in particolare il regolamento edilizio definisce:

- a) la composizione, il funzionamento e le competenze della commissione edilizia comunale;
- b) il procedimento per il rilascio del certificato di destinazione urbanistica;
- c) il procedimento per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni edilizie;
- d) la definizione dei parametri urbanistici ed edilizi;
- e) i requisiti tecnici delle opere edilizie;
- f) la documentazione e gli elaborati da allegare alle domande di concessione e di autorizzazione edilizia;
- g) il procedimento per il rilascio del certificato di abitabilità o agibilità ;
- h) la vigilanza sull'esecuzione dei lavori.>>.

## **ARTICOLO 17**

(Regolamento edilizio tipo)

1. L'articolo 55 della legge regionale 52/1991 è sostituito dal seguente:

<<Art. 55

(Regolamento edilizio tipo)

1. Al fine di orientare gli adempimenti comunali ed uniformarli a standard omogenei, la Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico regionale, approva regolamenti-tipo formati da schede tecniche per ciascun contenuto del regolamento edilizio, previsto dalla presente legge. Tali schede contengono anche direttive per l'applicazione delle norme vigenti.

2. La Regione, anche per iniziativa dei Comuni, differenzia i regolamenti-tipo in considerazione della grandezza e delle particolarità tipologiche dei Comuni.>>.

## **ARTICOLO 18**

(Abrogazione delle disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale degli strumenti urbanistici)

1. Il titolo V della legge regionale 52/1991 è abrogato.

## **ARTICOLO 19**

(Definizioni)

1. All'articolo 61 della legge regionale 52/1991, come modificato dall'articolo 30 della legge regionale 23/1997, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

<<3 bis. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 76, comma 3, il richiamo, contenuto in leggi statali o regionali, delle categorie degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente secondo le definizioni previste dall'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, si intende riferito alle definizioni di cui al presente capo.>>.

## **ARTICOLO 20**

(Interventi di nuova realizzazione)

1. L'articolo 62 della legge regionale 52/1991 è sostituito dal seguente:

<<Art. 62  
(Interventi di nuova realizzazione)

1. Sono interventi di nuova realizzazione  
quelli  
rivolti alla utilizzazione edilizia ed infrastrutturale  
di  
aree libere attuati con qualsiasi metodo costruttivo.>>.

## ARTICOLO 21

(Interventi di ristrutturazione edilizia)

1. L'articolo 65 della legge regionale 52/1991,  
come  
modificato dall'articolo 13 della legge regionale  
19/1992,  
è sostituito dal seguente:

<<Art. 65

(Interventi di ristrutturazione edilizia)

1. Sono interventi di ristrutturazione  
edilizia  
quelli rivolti a trasformare, nel rispetto delle  
volumetrie  
preesistenti, gli organismi edilizi mediante un  
insieme  
sistematico di opere, che possono portare ad un  
organismo  
edilizio diverso dal precedente ed in  
particolare  
finalizzati:  
a) alla riorganizzazione interna dell'edificio sia  
in  
termini di utilizzo delle superfici che dei volumi;  
b) alla sostituzione degli elementi  
costitutivi  
dell'edificio che non rientrino tra gli interventi  
di  
manutenzione straordinaria.  
2. Rientrano fra gli interventi di  
ristrutturazione  
edilizia anche quelli rivolti alla demolizione  
e  
ricostruzione di singoli edifici.>>.

## **ARTICOLO 22**

(Interventi di rilevanza urbanistico-ambientale)

1. All'articolo 66, comma 2, della legge regionale 52/1991, come modificato dall'articolo 14 della legge regionale 19/1992, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

<<a) allo sbancamento, al terrazzamento e al riporto di parti di territorio superiori ad un ettaro e a movimenti complessivi per 2000 metri cubi, anche se attuati per l'esercizio dell'attività agricola;>>.

2. All'articolo 66, comma 2, della legge regionale 52/1991, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

<<e) alle operazioni sui corsi d'acqua, iscritti negli elenchi di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, dirette ad intervenire sulle sponde, sull'argine e nell'alveo.>>.

## **ARTICOLO 23**

(Interventi di manutenzione edilizia)

1. L'articolo 68 della legge regionale 52/1991 è sostituito dal seguente:

<<Art. 68  
(Interventi di manutenzione edilizia)

1. Sono di manutenzione ordinaria gli interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti e che non interessano le parti strutturali degli edifici nè comportano la realizzazione di manufatti accessori esterni ad essi.

2. Sono interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonchè per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari.

3. Sono, tra l'altro, da considerarsi interventi di manutenzione straordinaria le opere:

a) interne agli edifici che non comportino la riorganizzazione totale dell'edificio nè aumento del numero delle unità immobiliari;

b) consistenti nella sostituzione di uno o alcuni solai interpiano, senza che ciò comporti la modifica del numero dei piani;

c) consistenti nel rifacimento totale dell'intonacatura e del rivestimento esterno degli edifici;

d) consistenti nella sostituzione di serramenti esterni;

e) consistenti nello spostamento, apertura o soppressione di fori esterni;

f) consistenti nella sostituzione di solai di copertura anche con cambiamento di tipo di materiale, sagoma e quota, dovuta quest'ultima a esigenze tecniche e senza che ciò comporti la modifica del numero dei piani;

g) consistenti nella realizzazione di nuovi impianti tecnologici, anche se attuati all'interno di edifici pubblici o di interesse statale;

h) consistenti nella realizzazione di verande, bussole o simili a chiusura totale o parziale di poggiali e terrazzi a protezione di ingressi;

i) consistenti in altri interventi finalizzati al perseguimento di obiettivi di risparmio energetico e che necessitano anche di limitate modifiche volumetriche.>>.

## **ARTICOLO 24**

(Interventi di restauro)

1. All'articolo 69 della legge regionale 52/1991, il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Tale intervento comprende il consolidamento, il risanamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento di eventuali elementi strutturali nuovi richiesti da esigenze di stabilità, degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.>>.

## **ARTICOLO 25**

(Nuovi interventi non aventi rilevanza urbanistica)

1. L'articolo 72 della legge regionale 52/1991 è

sostituito dal seguente:

<<Art. 72

(Nuovi interventi non aventi rilevanza urbanistica)

1. Sono, tra l'altro, da considerarsi nuovi interventi non aventi rilevanza urbanistica:

- a) la realizzazione di chioschi per la vendita, somministrazione, lavorazione di beni di consumo;
- b) le pertinenze di edifici esistenti;
- c) l'occupazione del suolo mediante deposito di materiali o esposizione di merci a cielo libero;
- d) le demolizioni, i reinterri e gli scavi che non interessino la coltivazione di cave e che non siano preordinati alla realizzazione di interventi di rilevanza urbanistica;
- e) la realizzazione di cappelle, edicole e monumenti funerari;
- f) la realizzazione di manufatti per l'esercizio di servizi pubblici e per l'arredo urbano;
- g) il collocamento, la modificazione o la rimozione di stemmi, insegne, targhe, decorazioni e simili;
- h) la collocazione di cartelli o affissi pubblicitari, di segnali indicatori, di monumenti;
- i) la collocazione di tende relative a locali d'affari ed esercizi pubblici;
- l) le linee elettriche con tensione inferiore a 1.000 volt e relative opere accessorie;
- m) gli scavi per la posa di condotte sotterranee lungo la viabilità esistente;
- n) le opere per il raccordo di nuovi utenti alle reti dei servizi centralizzati esistenti;
- o) la realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito dell'installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze degli edifici esistenti;
- p) le recinzioni, i muri di cinta e le cancellate;
- q) le opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
- r) le opere sportive che non creano volumetria;
- s) i parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto

su cui insiste il fabbricato.>>.

## **ARTICOLO 26**

(Definizioni delle destinazioni d'uso)

1. All'articolo 73 della legge regionale 52/1991,

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

<<1 bis. Con deliberazione del Consiglio comunale possono essere apportate modificazioni ai vigenti strumenti urbanistici e regolamenti edilizi per la specificazione ed integrazione delle categorie di cui al comma 1.>>.

## **ARTICOLO 27**

(Determinazione della destinazione d'uso degli immobili)

1. All'articolo 74 della legge regionale 52/1991, il

comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Le destinazioni d'uso in atto delle unità immobiliari sono quelle stabilite dalla licenza o concessione edilizia ovvero dall'autorizzazione rilasciata ai sensi di legge e, in assenza o indeterminatezza di tali atti, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento o da altri documenti che comprovino la

destinazione d'uso attuale in atto da oltre un biennio.>>.

## **ARTICOLO 28**

(Mutamento di destinazione d'uso degli immobili)

1. All'articolo 75 della legge regionale 52/1991, il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Si ha mutamento di destinazione d'uso, con o senza opere edili, quando si modifica l'uso in atto di una unità immobiliare per più del 25 per cento della superficie utile dell'unità stessa.>>.

## **ARTICOLO 29**

(Classificazione degli interventi)

1. All'articolo 76 della legge regionale 52/1991, il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. Per la classificazione degli interventi di restauro, di conservazione tipologica, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, di cui, rispettivamente, agli articoli 69, 70, 71 e 65, va valutata

la trasformazione fisica progettata a prescindere  
dalla  
destinazione d'uso.>>.

### **ARTICOLO 30**

(Concessione edilizia)

1. All'articolo 77 della legge regionale  
52/1991,  
dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:  
<<1 bis. Sono soggette a denuncia di inizio  
attività  
le varianti a concessioni edilizie già rilasciate che  
non  
incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie,  
non  
cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia,  
non  
alterino la sagoma e non violino le eventuali  
prescrizioni  
contenute nella concessione edilizia.>>.

### **ARTICOLO 31**

(Autorizzazione edilizia)

1. All'articolo 78 della legge regionale 52/1991,  
il  
comma 1 è sostituito dal seguente:  
<<1. Sono soggetti al rilascio  
dell'autorizzazione  
edilizia gli interventi di rilevanza edilizia, di cui

al  
capo II, ad esclusione di quelli:  
a) di manutenzione straordinaria di cui  
all'articolo  
68, commi 2 e 3, di restauro di cui all'articolo 69,  
di  
conservazione tipologica di cui all'articolo 70,  
di  
risanamento conservativo di cui all'articolo 71, soggetti  
a  
denuncia di inizio attività, qualora sussistano  
le  
condizioni di cui all'articolo 80, comma 2;  
b) di cui all'articolo 72, comma 1, lettera b),  
per  
interventi fino ad un massimo di 30 metri cubi, e lettere  
da  
f) a s), soggetti a denuncia di inizio attività,  
qualora  
sussistano le condizioni di cui all'articolo 80, comma 2;  
c) di manutenzione ordinaria di cui all'articolo  
68,  
comma 1, non soggetti a denuncia nè ad alcun tipo  
di  
controllo tecnico-edilizio.>>.

## **ARTICOLO 32**

(Opere comunali)

1. Dopo l'articolo 78 della legge regionale  
52/1991,  
è inserito il seguente:

<<Art. 78 bis  
(Opere comunali)

1. Per la realizzazione delle opere pubbliche  
di  
competenza comunale la deliberazione del competente  
organo  
comunale di approvazione del progetto definitivo  
sostituisce  
i provvedimenti di concessione e di autorizzazione  
edilizia,  
nonchè la denuncia di inizio attività. I relativi  
progetti  
vanno corredati da una relazione a firma del progettista  
che  
attesti la conformità del progetto alle  
prescrizioni

urbanistiche ed edilizie, nonché l'esistenza dei nulla  
osta  
di conformità alle norme di sicurezza,  
sanitarie,  
ambientali e paesistiche.>>.

### **ARTICOLO 33**

(Rilascio della concessione e dell'autorizzazione)

1. All'articolo 79 della legge regionale 52/1991,  
il  
comma 1 è sostituito dal seguente:  
<<1. La concessione e l'autorizzazione edilizia  
sono  
rilasciate, con le modalità di cui all'articolo 82 e per  
il  
periodo di validità di cui all'articolo 85, nel  
rispetto  
delle disposizioni degli strumenti urbanistici vigenti  
ed  
adottati e del regolamento edilizio vigente, ai  
soggetti  
proprietari degli immobili o ad altri soggetti nei limiti  
in  
cui è loro riconosciuto il diritto di eseguire  
le  
trasformazioni richieste.>>.

### **ARTICOLO 34**

(Presentazione della denuncia)

1. L'articolo 80 della legge regionale 52/1991 è  
sostituito dal seguente:

<<Art. 80

(Presentazione della denuncia)

1. La denuncia di inizio attività è effettuata dai  
soggetti proprietari degli immobili o da altri soggetti  
nei  
limiti in cui è loro riconosciuto il diritto di eseguire  
le  
opere denunciate.

2. I lavori possono essere intrapresi  
mediante  
denuncia ove sussistano le seguenti condizioni:

a) gli immobili interessati non siano compresi  
nei  
parchi naturali regionali o nelle riserve  
naturali  
regionali, di cui all'articolo 3 della legge regionale  
30

settembre 1996, n. 42, e non siano comunque  
assoggettati  
dagli strumenti urbanistici a discipline espressamente  
volte

alla tutela delle loro caratteristiche  
paesaggistiche,  
ambientali, storico-archeologiche, storico-  
artistiche,  
storico-architettoniche e storico-testimoniali;

b) per quanto concerne gli interventi di  
cui  
all'articolo 68, comma 3, lettere c), d), e), f) ed  
h),  
nonchè per quelli di cui agli articoli 69, 70 e 71,  
gli  
immobili interessati non siano compresi nelle zone  
omogenee

A degli strumenti urbanistici comunali.

3. La denuncia di inizio attività è sottoposta  
al  
termine massimo di validità fissato in anni tre,  
con  
obbligo per l'interessato di comunicare al Comune la data  
di  
ultimazione dei lavori.

4. La denuncia di inizio attività va  
presentata  
almeno venti giorni prima dell'effettivo inizio dei  
lavori,  
accompagnata da una relazione, a firma di un  
tecnico  
abilitato alla progettazione, nonchè dagli  
opportuni  
elaborati progettuali, che asseveri il rispetto delle  
norme  
costruttive, statiche, di sicurezza e delle norme  
igienico-  
sanitarie vigenti, nonchè la conformità agli  
strumenti  
urbanistici approvati o adottati ed ai regolamenti  
edilizi  
vigenti. Il progettista abilitato deve emettere inoltre  
un

certificato di collaudo finale che attesti la conformità dell'opera al progetto presentato.

5. Il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui al comma 4, l'Amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.

6. In caso di denuncia, ai fini degli adempimenti necessari per comprovare la sussistenza del titolo abilitante all'effettuazione delle trasformazioni, tengono luogo delle autorizzazioni le copie delle denunce di inizio di attività, dalle quali risultino le date di ricevimento delle denunce stesse, nonché l'elenco di quanto prescritto per comporre e corredare i progetti delle trasformazioni e le attestazioni dei professionisti abilitati.

7. Ove entro il termine indicato al comma 4 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, il Sindaco notifica agli interessati l'ordine motivato di non effettuare le previste trasformazioni e, nei casi di false attestazioni dei professionisti abilitati, ne dà contestuale notizia all'Autorità giudiziaria ed al Consiglio dell'ordine di appartenenza. Gli aventi titolo hanno facoltà di inoltrare una nuova denuncia di inizio attività, qualora le stabilite condizioni siano soddisfacibili mediante modificazioni o integrazioni dei progetti delle trasformazioni, ovvero mediante acquisizioni di autorizzazioni, nulla-osta, pareri, assensi comunque denominati, oppure, in ogni caso, di presentare una richiesta di autorizzazione.

8. Contestualmente alla denuncia di accatastamento, ove richiesta, va inviata copia della planimetria al Comune.>>.

## **ARTICOLO 35**

(Autorizzazione edilizia in precario)

1. All'articolo 81 della legge regionale 52/1991, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:  
<<5 bis. Il periodo di validità delle autorizzazioni relative alla realizzazione delle opere provvisorie di cantiere è pari a quello degli atti abilitativi alla realizzazione dell'opera principale, al quale vanno aggiunti centottanta giorni.

5 ter. E' altresì corrispondente al periodo di validità degli atti abilitativi alla realizzazione o al recupero delle opere pubbliche, il termine di validità delle autorizzazioni a titolo precario delle opere necessarie per la continuazione dell'esercizio di pubbliche funzioni, svolte negli edifici da sostituire o recuperare.>>.

## **ARTICOLO 36**

(Modalità per il rilascio e per il diniego della concessione edilizia)

1. L'articolo 82 della legge regionale 52/1991 è sostituito dal seguente:

<<Art. 82

(Modalità per il rilascio e per il diniego della concessione edilizia)

1. La concessione edilizia è rilasciata dal Sindaco, o dal diverso organo competente ai sensi dello statuto comunale, previo parere della Commissione edilizia e dell'Azienda per i servizi sanitari.

2. Al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia l'ufficio abilitato a riceverla comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento di cui agli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine di presentazione.

3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda il responsabile del procedimento cura l'istruttoria e redige una dettagliata relazione contenente la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto e la propria valutazione sulla conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie. Il termine può essere interrotto una sola volta se il responsabile del procedimento richiede all'interessato, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, integrazioni documentali e decorre nuovamente per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine il responsabile del procedimento formula una motivata proposta all'autorità competente all'emanazione del provvedimento conclusivo.

4. In ordine ai progetti presentati, il responsabile del procedimento deve richiedere, entro il termine di cui al comma 3, il parere della Commissione edilizia e dell'Azienda per i servizi sanitari. Qualora queste non si esprimano entro il termine predetto, il responsabile del procedimento è tenuto comunque a formulare la proposta di cui al comma 3

e redigere una relazione scritta al Sindaco indicando i

motivi per i quali il termine non è stato rispettato.

5. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, l'organo competente al rilascio della concessione edilizia notifica l'avviso contenente la data in cui la concessione edilizia può essere ritirata e la determinazione del contributo da versare, attinente all'incidenza delle spese di urbanizzazione e al costo di costruzione.

6. All'atto del ritiro della concessione vengono versate le quote di contributo per gli oneri di urbanizzazione o vengono statuite le modalità per il versamento rateizzato, secondo lo stato di avanzamento dei lavori e comunque non oltre sessanta giorni dall'ultimazione delle opere; vengono analogamente statuite le modalità per il versamento rateizzato delle quote di contributo per il costo di costruzione.

7. Nelle ipotesi di corresponsione in più soluzioni, l'interessato deve prestare garanzia fidejussoria bancaria o, comunque, garanzia tramite polizze cauzionali rilasciate da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni.

8. Solo successivamente al ritiro della concessione può darsi inizio ai lavori.

9. Decorsi centottanta giorni dalla notifica del Comune per il ritiro, la concessione diviene inefficace di diritto.

10. Il diniego di concessione edilizia è pronunciato dal Sindaco, o dal diverso organo competente ai sensi dello statuto comunale, previo parere della Commissione edilizia e dell'Azienda per i servizi sanitari ed è notificato entro il termine di cui al comma 5.

11. Scaduto il termine previsto al comma 5 senza che sia stato notificato l'avviso di cui al medesimo comma 5 o il diniego di cui al comma 10, l'interessato ha diritto di ricorrere contro il silenzio-rifiuto.>>.

## **ARTICOLO 37**

(Pubblicità della concessione edilizia)

1. All'articolo 83 della legge regionale 52/1991, come integrato dall'articolo 15 della legge regionale 19/1992, il comma 1 è sostituito dal seguente:  
<<1. Dell'avvenuto rilascio della concessione edilizia viene data notizia al pubblico mediante affissione all'Albo pretorio da attuarsi entro dieci giorni dalla notifica di cui al comma 5 dell'articolo 82, per un periodo di giorni quindici.>>.

## **ARTICOLO 38**

(Silenzio-assenso)

1. L'articolo 84 della legge regionale 52/1991 è sostituito dal seguente:

<<Art. 84  
(Silenzio-assenso)>>

1. La domanda di concessione o autorizzazione edilizia corredata dalla completa documentazione prevista dal regolamento edilizio si intende accolta qualora

entro novanta giorni non sia stato comunicato il provvedimento motivato con cui viene negato il rilascio, con l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

2. L'interessato che intenda avvalersi delle facoltà previste dal presente articolo, alla scadenza del termine fissato dal comma 1 deve provvedere ad inviare la relativa comunicazione al Comune, previa corresponsione del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 90, comma 1, calcolato in via provvisoria dal richiedente medesimo e salvo conguaglio sulla base delle determinazioni degli organi comunali.

3. Alla comunicazione di cui al comma 2 è allegata la dichiarazione dell'interessato, asseverata dal progettista, attestante la conformità del progetto alle previsioni urbanistiche vigenti e adottate. La comunicazione è soggetta alle medesime forme di pubblicità stabilite per la concessione edilizia ai sensi dell'articolo 83.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano per gli interventi da attuare su aree edificabili direttamente o già dotate di strumento urbanistico attuativo.

5. Le concessioni o autorizzazioni edilizie, assentite nei modi previsti ai commi 1, 2 e 3, possono essere annullate entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2; l'autorità competente deve precedentemente indicare agli interessati gli elementi progettuali o esecutivi che risultino in contrasto con la normativa urbanistica, assegnando un termine, non inferiore a trenta e non superiore a novanta giorni, per provvedere alle modifiche richieste.

6. In caso di annullamento di concessioni o autorizzazioni edilizie trovano applicazione le sanzioni previste rispettivamente dagli articoli 106 e 104.

7. Al fine di comprovare la sussistenza del titolo che abilita alla realizzazione degli interventi,

assentita  
ai sensi del presente articolo, tiene luogo  
della  
concessione o dell'autorizzazione edilizia una copia  
della  
domanda presentata al Comune per ottenere i  
suddetti  
provvedimenti, nonchè degli atti di cui ai commi 2 e  
3.>>.

### **ARTICOLO 39**

(Validità della concessione e dell'autorizzazione  
edilizia)

1. L'articolo 85 della legge regionale 52/1991  
è  
sostituito dal seguente:

<<Art. 85

(Validità della concessione e dell'autorizzazione  
edilizia)

1. Negli atti di concessione e di autorizzazione  
sono  
indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.

2. Il termine per l'inizio dei lavori non può  
essere  
superiore ad un anno dalla data della notifica di cui  
al  
comma 5 dell'articolo 82; il termine di ultimazione,  
entro  
il quale deve essere chiesto il certificato di  
abitabilità  
o agibilità, non può essere superiore a tre  
anni,  
decorrenti dall'effettuato inizio, e può essere  
prorogato  
con provvedimento motivato per fatti che siano  
sopravvenuti  
a ritardare i lavori durante la loro esecuzione.

3. Un periodo più lungo per l'ultimazione dei  
lavori  
può essere concesso esclusivamente in considerazione  
di  
particolari caratteristiche climatiche della  
località,  
della mole dell'opera da realizzare o delle sue  
particolari  
caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando si  
tratti

di opere pubbliche o private la cui realizzazione è prevista in tempi più lunghi per esigenze economico-finanziarie.

4. Il mancato inizio o la mancata ultimazione dei lavori nei termini indicati nella concessione o nell'autorizzazione non comportano l'inefficacia di diritto delle stesse, che deve essere pronunciata dal Sindaco.

5. I lavori si intendono iniziati allorchè le operazioni di scavo, per le nuove costruzioni, o di rimozione, per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, risultino avviate al punto che possa essere constatata l'effettiva realizzazione di parte del progetto autorizzato.

6. Relativamente alle opere realizzate al rustico entro il termine di validità della concessione, l'interessato ha diritto al rilascio della concessione per la realizzazione delle opere di completamento e di finitura; in tal caso si prescinde dal termine di cui al comma 2, relativamente alla richiesta del certificato di abitabilità od agibilità .>>.

## **ARTICOLO 40**

(Certificato di abitabilità ed agibilità )

1. L'articolo 86 della legge regionale 52/1991, come modificato dall'articolo 16 della legge regionale 19/1992, è sostituito dal seguente:

<<Art. 86

(Certificato di abitabilità ed agibilità )

1. Affinchè le opere conseguenti ad

interventi  
soggetti a concessione, a autorizzazione edilizia,  
ad  
eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 72, comma  
1,  
lettere c) e d), o a denuncia nelle ipotesi di  
cui  
all'articolo 68, comma 3, lettera b), e agli articoli 69,  
70  
e 71, possano essere utilizzate, è necessario che  
il  
proprietario richieda il certificato di abitabilità o  
di  
abitabilità al Sindaco, allegando alla richiesta  
il  
certificato di collaudo, la dichiarazione presentata  
per  
l'iscrizione al catasto dell'immobile, restituita  
dagli  
uffici catastali con l'attestazione  
dell'avvenuta  
presentazione, se dovuti, e una dichiarazione del  
direttore  
dei lavori che deve certificare, sotto la  
propria  
responsabilità, la conformità rispetto al  
progetto  
approvato, l'avvenuta prosciugatura dei muri e la  
salubrità  
degli ambienti.

2. Entro trenta giorni dalla data di  
presentazione  
della domanda, anche se mancano opere di finitura  
non  
pregiudizievoli per l'uso del fabbricato, il  
Sindaco  
rilascia il certificato di abitabilità; entro  
questo  
termine, può disporre una ispezione da parte degli  
uffici  
comunali, che verifichi l'esistenza dei requisiti  
richiesti  
alla costruzione per essere dichiarata abitabile.

3. In caso di silenzio dell'Amministrazione  
comunale,  
trascorsi sessanta giorni dalla data di presentazione  
della  
domanda, l'abitabilità si intende attestata.

4. Il termine fissato al comma 2 può  
essere  
interrotto una sola volta dall'Amministrazione  
comunale  
esclusivamente per la tempestiva richiesta  
all'interessato  
di documenti che integrino o completino la  
documentazione  
presentata, che non siano già nella  
disponibilità  
dell'Amministrazione e che essa non possa  
acquisire  
autonomamente.

5. Il termine di trenta giorni, interrotto  
dalla  
richiesta di documenti integrativi, inizia a

decorrere  
nuovamente dalla data di presentazione degli stessi.  
6. Il certificato di agibilità è rilasciato  
entro  
sessanta giorni dalla richiesta, previo  
accertamento  
dell'esistenza dei requisiti di cui al comma 1,  
svolto  
dall'Ufficio tecnico e dal responsabile del settore  
igiene  
pubblica ed ecologia della competente Azienda per i  
servizi  
sanitari, secondo le rispettive competenze.>>.

## **ARTICOLO 41**

(Certificato di destinazione urbanistica)

1. L'articolo 87 della legge regionale 52/1991  
è  
sostituito dal seguente:

<<Art. 87

(Certificato di destinazione urbanistica)

1. Coloro che intendono promuovere interventi  
aventi  
rilevanza urbanistica ed edilizia hanno diritto di  
ottenere  
dal Comune entro il termine perentorio di trenta giorni  
un  
certificato in cui siano indicate tutte le  
prescrizioni  
urbanistiche ed edilizie riguardanti l'area e gli  
edifici  
interessati.

2. Il certificato di destinazione  
urbanistica  
conserva validità per un anno dalla data del rilascio  
a  
meno che non intervengano modificazioni degli  
strumenti  
urbanistici vigenti; in tal caso, il Comune deve  
notificare  
agli interessati l'adozione di varianti agli  
strumenti  
urbanistici generali e di PRPC.>>.

## ARTICOLO 42

(Area di pertinenza urbanistica)

1. All'articolo 88 della legge regionale 52/1991, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

<<2. Al fine di cui al comma 1, può essere vincolata un'area non adiacente all'area di insistenza della costruzione, anche se sita nel territorio di un Comune diverso, avente la medesima classificazione quale zona omogenea, purchè funzionalmente contigua, solo nei casi di interventi in zona agricola connessi con la conduzione dei fondi.

2 bis. Nel caso in cui siano vincolate aree site nel territorio di un Comune diverso, il Comune competente per il rilascio della concessione edilizia è tenuto a comunicare ai Comuni interessati, prima del rilascio della medesima, l'iscrizione del vincolo di pertinenza urbanistica riferito alle aree ricadenti nel territorio dei Comuni stessi. I Comuni predetti sono tenuti ad iscrivere tale vincolo di pertinenza urbanistica e a darne comunicazione o a formulare eventuali osservazioni, nel termine di quindici giorni, al Comune competente, al fine del rilascio della concessione.>>.

## ARTICOLO 43

(Conformità urbanistica degli interventi da eseguirsi dalle amministrazioni statali, da enti istituzionalmente competenti, dall'Amministrazione regionale e da quelle provinciali, nonché dai loro formali concessionari)

1. L'articolo 89 della legge regionale 52/1991, come modificato dall'articolo 17 della legge regionale 19/1992, è sostituito dal seguente:

<<Art. 89

(Conformità urbanistica degli interventi da eseguirsi dalle amministrazioni statali, da enti istituzionalmente competenti, dall'Amministrazione regionale e da quelle provinciali, nonché dai loro formali concessionari)

1. Il presente articolo disciplina i procedimenti di localizzazione delle opere pubbliche, che non siano in contrasto con le indicazioni dei programmi di lavori pubblici di cui all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale, delle opere pubbliche di interesse statale da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti, delle opere pubbliche della Amministrazione regionale e di quelle provinciali, nonché delle opere pubbliche da eseguirsi dai loro formali concessionari.

2. Per le opere pubbliche statali e di interesse statale di cui al comma 1 l'accertamento della conformità alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi, salvo che per le opere destinate alla difesa militare, è fatto dallo Stato d'intesa con la Regione, sentiti gli enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi, entro centoventi giorni dalla richiesta da parte dell'amministrazione competente. Gli enti locali esprimono il parere entro sessanta giorni;

scaduto  
tale termine si prescinde da esso.

3. Per quanto di competenza della Regione, l'accertamento di cui al comma 2 spetta al Presidente della Giunta regionale, il quale accerta altresì, sentiti gli enti locali territorialmente interessati, la conformità urbanistica degli interventi da eseguirsi da parte dell'Amministrazione regionale e di quelle provinciali, nonchè dai loro formali concessionari, entro sessanta giorni dalla richiesta. Il Presidente della Giunta regionale può delegare tale accertamento all'Assessore regionale alla pianificazione territoriale.

4. Ai fini dell'accertamento di cui ai commi 2 e 3 le opere e gli interventi sono da considerarsi conformi quando risultano compatibili con gli strumenti urbanistici comunali vigenti e adottati.

5. L'accertamento di cui ai commi 2 e 3, che può comportare le opportune prescrizioni esecutive, sostituisce la concessione o l'autorizzazione edilizia.

6. Nei casi in cui, per motivazioni oggettive indipendenti dalla volontà del richiedente l'accertamento, non sia possibile iniziare i lavori nel termine di efficacia del provvedimento, o non sia possibile ultimarli entro il termine fissato, il soggetto operatore può presentare una istanza finalizzata alla fissazione di nuovi termini, semprechè il progetto non sia stato modificato e la situazione urbanistica delle aree interessate non sia variata, presentando le opportune dichiarazioni in tal senso.

7. Qualora l'accertamento di conformità di cui ai commi 2 e 3 dia esito negativo, oppure l'intesa tra lo Stato e la Regione non si perfezioni entro il termine stabilito, viene convocata una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificato dall'articolo 3 bis del decreto legge 12

maggio 1995, n. 163, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273, su iniziativa dell'ente realizzatore dell'opera. Alla conferenza di servizi partecipano la Regione e, previa deliberazione degli organi rappresentativi, il Comune o i Comuni interessati, nonché le altre amministrazioni dello Stato e gli enti comunque tenuti ad adottare atti di intesa o a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni, nulla osta, previsti dalle leggi statali e regionali.

8. La conferenza valuta i progetti definitivi relativi alle opere da realizzare, nel rispetto delle disposizioni relative ai vincoli archeologici, storici, artistici e ambientali.

9. La conferenza si esprime sui progetti definitivi entro sessanta giorni dalla convocazione, apportando ad essi, ove occorra, le opportune modifiche, senza che ciò comporti la necessità di ulteriori deliberazioni del soggetto proponente.

10. L'approvazione dei progetti, nei casi in cui la decisione sia adottata dalla conferenza di servizi all'unanimità, sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le concessioni, anche edilizie, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta, previsti da leggi statali e regionali. In mancanza dell'unanimità, per la realizzazione delle opere statali si procede ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 469.

11. Per la realizzazione di opere statali o di interesse statale non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

12. L'accertamento di conformità è sostituito dalla presentazione della denuncia allo Stato e alla Regione, per quanto di rispettiva competenza, per la realizzazione di interventi non aventi rilevanza urbanistica, ai

sensi  
dell'articolo 61, comma 1, elencati nell'allegato  
alla  
presente legge.

13. Alla denuncia di cui al comma 12 è allegato  
il  
parere favorevole dei Comuni interessati sulla  
conformità  
urbanistica degli interventi, da esprimersi entro  
trenta  
giorni dal ricevimento della richiesta; scaduto tale  
termine  
si prescinde dal parere.

14. Nelle zone del territorio regionale  
dichiarate  
sismiche ai sensi dell'articolo 3 della legge 2  
febbraio  
1974, n. 64, il parere di cui al comma 13 attesta  
altresì  
l'osservanza delle previsioni contenute all'articolo  
4,  
primo comma, lettere a) e b), della medesima legge  
64/1974;  
in tal caso il parere è obbligatorio.

15. Per definire criteri uniformi di  
compatibilità  
nel territorio regionale per gli interventi di cui al  
comma  
12 da realizzare da parte di enti o società  
concessionarie  
di pubblici servizi, l'Amministrazione regionale  
può  
individuare, in accordo con gli stessi,  
tipologie  
infrastrutturali correlate alle singole  
zonizzazioni  
urbanistiche dei PRGC. I criteri e i loro  
periodici  
aggiornamenti sono approvati con deliberazione della  
Giunta  
regionale e costituiscono riferimento per la  
presentazione  
della denuncia.

16. Sono parimenti assoggettate alla  
presentazione  
della denuncia le opere urgenti in vista di un rischio  
di  
emergenza, nonchè nel corso dello stato di emergenza,  
come  
previsto dall'articolo 9, secondo comma, della  
legge  
regionale 31 dicembre 1986, n. 64, e dagli articoli 69 e  
70  
del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350.

17. Per le opere da eseguire nel corso dello stato  
di  
emergenza, di cui al comma 16, contemporaneamente  
alla  
realizzazione dell'intervento, che può avvenire  
anche  
qualora non sussista la conformità urbanistica,  
va  
effettuata la comunicazione, mentre la  
documentazione

tecnica descrittiva va inviata a lavori ultimati.

18. Per le opere di cui al presente articolo l'atto di collaudo finale o il certificato di regolare esecuzione tengono luogo del certificato di abitabilità o di agibilità .>>.

2. Alla legge regionale 52/1991 viene aggiunto, in fine, l'allegato alla presente legge, riferito all'articolo 89, comma 12, della predetta legge regionale 52/1991, come sostituito dal presente articolo.

#### **ARTICOLO 44**

(Determinazione del contributo commisurato alle spese di urbanizzazione)

1. All'articolo 92 della legge regionale 52/1991, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:  
<<2 bis. Il decreto di cui al comma 1 può prevedere la corresponsione degli oneri di urbanizzazione all'atto del rilascio dell'autorizzazione per il mutamento di destinazione d'uso in diversa categoria, secondo quanto previsto dall'articolo 78, comma 2.>>.

## ARTICOLO 45

(Concessione gratuita)

1. All'articolo 94, comma 1, della legge regionale 52/1991, la lettera e) è sostituita dalla seguente:  
<<e) per ampliamenti di edifici unifamiliari in misura complessiva non superiore al venti per cento del volume imponibile esistente all'atto del primo ampliamento medesimo;>>.

## ARTICOLO 46

(Concessione convenzionata)

1. All'articolo 95 della legge regionale 52/1991, il comma 2 è sostituito dal seguente:  
<<2. La riduzione del contributo di cui al comma 1 si applica, altresì, nel caso in cui le concessioni riguardino opere dirette a realizzare da parte dei concessionari la propria prima abitazione le cui caratteristiche siano rispondenti ai requisiti previsti dalle vigenti norme legislative e amministrative.>>.

2. All'articolo 95 della legge regionale 52/1991, il comma 4 è sostituito dal seguente:  
<<4. Qualora non vi adempia, l'interessato decade dal beneficio, previsto al comma 1, ed il Comune è tenuto a recuperare la differenza maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi in misura pari al tasso legale.>>.

## **ARTICOLO 47**

(Convenzione tipo)

1. All'articolo 96, comma 1, della legge regionale 52/1991, la lettera b) è sostituita dalla seguente:  
<<b) la determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi, sulla base del costo delle aree, così come definito dal comma 2, del costo di costruzione e delle opere di urbanizzazione, nonché delle spese generali, comprese quelle per la progettazione e per gli oneri di preammortamento e di finanziamento;>>.

2. All'articolo 96 della legge regionale 52/1991, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:  
<<2 bis. In relazione alla localizzazione delle aree l'incidenza di cui al comma 2 può essere aumentata fino al massimo del cinquanta per cento del costo di costruzione.>>.

## **ARTICOLO 48**

(Ritardato od omesso pagamento del contributo  
affidente alla concessione)

1. L'articolo 97 della legge regionale 52/1991 è sostituito dal seguente:

<<Art. 97

(Ritardato od omesso pagamento del contributo afferente alla concessione)

1. Il mancato versamento, nei termini di cui all'articolo 82, comma 6, o all'articolo 84, comma 2, del contributo di concessione previsto dall'articolo 90, comma

1, comporta:

a) l'aumento del contributo in misura pari al venti per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni;

b) l'aumento del contributo in misura pari al cinquanta per cento quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;

c) l'aumento del contributo in misura pari al cento per cento quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni.

2. Le misure di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 non si cumulano.

3. Nel caso di pagamento rateizzato il mancato versamento nei termini comporta la riscossione coattiva del credito nei modi previsti dall'articolo 111.

4. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) del comma 1, trova applicazione la procedura di cui al comma 3.>>.

## **ARTICOLO 49**

(Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia)

1. All'articolo 98 della legge regionale 52/1991, il comma 4 è sostituito dal seguente:  
<<4. Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonché delle aree di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, il Sindaco applica le sanzioni previste al comma 2, previa comunicazione alle amministrazioni competenti, le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa.>>.

## **ARTICOLO 50**

(Compresenza di sanzioni urbanistiche e paesaggistiche)

1. All'articolo 101 della legge regionale 52/1991, come integrato dall'articolo 18 della legge regionale 19/1992, il comma 7 è sostituito dal seguente:  
<<7. L' accertamento dell' inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato del verbale di accertamento stesso, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari o per l'iscrizione nel libro fondiario, che devono essere eseguite gratuitamente.>>.

2. All'articolo 101 della legge regionale 52/1991, dopo il comma 12, sono aggiunti i seguenti:  
<<12 bis. Qualora gli interventi ricadano in area

vincolata, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497,  
i  
provvedimenti sanzionatori previsti dal presente  
articolo  
assorbono quelli previsti dall'articolo 15 della legge  
29  
giugno 1939, n. 1497.

12 ter. Al fine dell'emissione dell'ingiunzione  
di  
cui al comma 2 il Sindaco intima al responsabile  
dell'abuso  
di presentare entro congruo termine il progetto  
di  
ripristino.

12 quater. Il progetto di ripristino è sottoposto  
al  
parere della Commissione edilizia integrata o del  
Comitato  
tecnico regionale, sezione prima, a seconda  
che  
l'Amministrazione competente a vigilare sull'osservanza  
del  
vincolo sia il Comune o la Regione.

12 quinquies. Se il responsabile dell'abuso  
non  
presenta nel termine prefissato il progetto di  
ripristino,  
alla stesura dello stesso provvedono le  
Amministrazioni  
competenti a vigilare sull'osservanza del vincolo entro  
un  
anno. Le spese sostenute vanno recuperate nei confronti  
del  
responsabile dell'abuso.

12 sexies. I termini di cui ai commi 12 ter e  
12  
quinquies sospendono il termine di cui all'articolo  
98,  
comma 5.

12 septies. Quando la restituzione in pristino non  
sia  
pienamente realizzabile o non consenta pienamente  
il  
recupero dei valori tutelati, l'Amministrazione  
competente a  
vigilare sull'osservanza del vincolo, impone il pagamento  
di  
un'indennità determinata con i criteri e le  
modalità  
previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497.

12 octies. In caso di applicazione congiunta dei  
commi  
12 e 12 septies le sanzioni sono cumulate ma le somme  
da  
corrispondere equivalgono all'ammontare della  
sanzione  
maggiore.>>.

## ARTICOLO 51

(Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di concessione o in totale difformità )

1. All'articolo 103 della legge regionale 52/1991, il comma 3 è sostituito dal seguente:  
<<3. Qualora gli interventi di ristrutturazione edilizia, eseguiti in assenza di concessione o in totale difformità da essa, interessino immobili vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, l'Amministrazione competente a vigilare sull'osservanza del vincolo ordina la restituzione in pristino con l'individuazione dei criteri e modalità diretti a ricostruire l'originario organismo edilizio.>>.

2. All'articolo 103 della legge regionale 52/1991, dopo il comma 3 è inserito il seguente:  
<<3 bis. Qualora gli interventi ricadano in area vincolata, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 101, commi da 12 bis a 12 sexies.>>.

3. All'articolo 103 della legge regionale 52/1991, il comma 4 è sostituito dal seguente:  
<<4. Qualora il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, l'Amministrazione competente a vigilare sull'osservanza dei vincoli protetti dalle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, e 29 maggio 1939, n. 1497, applica le misure e sanzioni previste dalle norme vigenti, come statuito dall'articolo 9, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.>>.

## **ARTICOLO 52**

(Interventi eseguiti senza autorizzazione)

1. All'articolo 104 della legge regionale 52/1991, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:  
<<5 bis. Qualora le opere di cui al comma 2 ricadano in aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 101, commi da 12 bis a 12 septies.>>.

2. All'articolo 104 della legge regionale 52/1991, il comma 6 è sostituito dal seguente:  
<<6. Qualora il ripristino dello stato dei luoghi di cui al comma 5 non sia possibile, l'Amministrazione ivi individuata applica le misure e sanzioni previste dalle norme vigenti, come statuito dall'articolo 10, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.>>.

## **ARTICOLO 53**

(Interventi eseguiti senza denuncia o invio al Comune delle planimetrie catastali)

1. L'articolo 105 della legge regionale 52/1991 è

sostituito dal seguente:

<<Art. 105

(Interventi eseguiti senza denuncia o invio al Comune delle planimetrie catastali)

1. L'esecuzione di opere in assenza o in difformità della denuncia, di cui all'articolo 80, comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse, determinato dalle Direzioni provinciali dei servizi tecnici e, comunque, in misura non inferiore a lire un milione. In caso di denuncia di inizio di attività effettuata quando le opere sono già in corso di esecuzione la sanzione si applica nella misura minima. La mancata denuncia di inizio dell'attività non comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 2 del codice penale per le opere e gli interventi anteriori alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Il mancato invio al Comune della copia delle planimetrie di cui all'articolo 80, comma 8, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria di lire centomila.>>.

#### **ARTICOLO 54**

(Interventi eseguiti in parziale difformità dalla concessione)

1. All'articolo 107 della legge regionale 52/1991, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

<<1 bis. Qualora le opere ricadano in area vincolata, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 101, commi da 12 bis a 12 septies.>>.

2. All'articolo 107 della legge regionale 52/1991, dopo il comma 2, è inserito il seguente:  
<<2 bis. Nell'ipotesi di cui al comma 2, oltre alle sanzioni ivi previste, qualora le opere ricadano in area vincolata, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, l'Amministrazione competente a vigilare sull'osservanza del vincolo impone il pagamento di un'indennità con i criteri e le modalità previsti dalla medesima legge 29 giugno 1939, n. 1497.>>.

## **ARTICOLO 55**

(Accertamento di conformità )

1. All'articolo 108 della legge regionale 52/1991, il comma 1, come modificato dall'articolo 19 della legge regionale 19/1992, è sostituito dal seguente:  
<<1. Fino all'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire, per i casi di interventi eseguiti in assenza di concessione o in totale difformità o con variazioni essenziali, e fino alla irrogazione delle sanzioni amministrative per gli altri casi, il responsabile dell'abuso può ottenere la concessione o l'autorizzazione in sanatoria quando l'intervento eseguito in assenza

di  
concessione o autorizzazione è conforme agli  
strumenti  
urbanistici generali e di attuazione e ai  
regolamenti  
edilizi approvati e non in contrasto con gli  
strumenti  
adottati sia al momento dell'intervento, sia al  
momento  
della presentazione della domanda.>>.

2. All'articolo 108 della legge regionale  
52/1991,  
dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:  
<<9 bis. I titolari delle opere,  
soggette  
all'accertamento di conformità di cui all'articolo  
89,  
possono ottenere l'accertamento in sanatoria da parte  
del  
Ministro dei lavori pubblici o del Presidente della  
Giunta  
regionale, ovvero presentare la denuncia in  
sanatoria,  
quando le opere eseguite sono conformi agli  
strumenti  
urbanistici vigenti e ai regolamenti edilizi e non  
in  
contrasto con gli strumenti adottati al momento  
della  
presentazione della domanda.  
9 ter. Il rilascio dell'accertamento in sanatoria  
è  
subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, di  
una  
somma pari a un milione in caso di nuove opere principali  
e  
di lire cinquecentomila in caso di opere accessorie e  
di  
varianti a progetti già autorizzati.  
9 quater. Le somme a titolo di oblazione vanno  
versate  
alla Regione Friuli-Venezia Giulia.>>.

## **ARTICOLO 56**

(Varianti in corso d'opera)

1. L'articolo 110 della legge regionale 52/1991

è  
abrogato.

## **ARTICOLO 57**

(Disposizioni applicative)

1. All'articolo 116 della legge regionale 52/1991, il comma 1 è sostituito dal seguente:  
<<1. Ai fini del rilascio del certificato di abitabilità ed agibilità, nella determinazione delle sanzioni e di ogni altro provvedimento previsto dalla presente legge, non rilevano le variazioni realizzate non superiori al 2,50 per cento rispetto alle misure del progetto.>>.

## **ARTICOLO 58**

(Incarichi professionali)

1. Dopo l'articolo 123 della legge regionale 52/1991, è inserito il seguente:  
<<Art. 123 bis  
(Incarichi professionali)  
1. Gli incarichi per la redazione degli strumenti

urbanistici generali ed attuativi sono conferiti ad esperti laureati in architettura, ingegneria e urbanistica e pianificazione territoriale, con specifica competenza nella disciplina della pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale.

2. Gli incarichi per la redazione di strumenti urbanistici attinenti le aree agricole e forestali possono essere conferiti anche ai dottori agronomi e forestali.>>.

## **ARTICOLO 59**

(Competenze regionali e comunali in materia paesaggistica)

1. L'articolo 131 della legge regionale 52/1991, come modificato dall'articolo 23 della legge regionale 19/1992, è sostituito dal seguente:

<<Art. 131

(Competenze regionali e comunali)

1. Con riguardo ai beni e alle località sottoposti al vincolo delle bellezze naturali, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'articolo 82, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come aggiunto dall'articolo 1 del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, rimangono di competenza regionale:

a) le autorizzazioni relative a nuovi edifici o ad interventi di demolizione e ricostruzione ed ampliamento di edifici, posti all'esterno di PRPC esaminati dal Comitato

tecnico regionale, sezione prima, con una volumetria superiore, nei comuni di Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia, a 10.000 metri cubi; con una volumetria superiore a 5.000 metri cubi nei comuni con più di 5.000 abitanti; con una volumetria superiore a 1.500 metri cubi in tutti gli altri comuni della regione; a tal fine la popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale;

b) le autorizzazioni relative a riduzioni di superficie boscata di dimensione superiore a 20.000 metri quadrati nei comuni di montagna interna secondo la classificazione ISTAT e superiore a 5.000 metri quadrati negli altri comuni;

c) le autorizzazioni relative ad opere ed interventi sui corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

d) le autorizzazioni relative ad opere ed interventi sulle linee di coste marittime e lagunari, definite dalla massima escursione di marea;

e) le autorizzazioni relative ad opere ed interventi che implicano movimenti di terra superiori a 30.000 metri cubi;

f) il parere di cui al comma 5;

g) le ordinanze di cui all' articolo 8 della legge 1497/1939, relativamente ai lavori intrapresi all'infuori delle località vincolate ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 1497/1939, e dell'articolo 82, quinto comma, del DPR 616/1977, nonchè a quelli intrapresi senza l'autorizzazione di propria competenza;

h) l'irrogazione delle sanzioni relativamente ai lavori intrapresi senza l'autorizzazione di propria competenza;

i) le prescrizioni di cui all'articolo 11 della legge 1497/1939;

l) i pareri di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n.

662,  
qualora le opere e gli interventi siano sottoposti  
alla  
competenza regionale per la tutela del vincolo  
delle  
bellezze naturali.

2. I provvedimenti previsti al comma 1, lettere g)  
ed  
h), sono emanati dalla Giunta regionale, previo parere  
del  
Comitato tecnico regionale, sezione prima.

3. I provvedimenti di cui alle lettere a), b),  
c),  
d), e) ed i) del comma 1 sono emanati dal  
Direttore  
regionale della pianificazione territoriale, previo  
parere  
del Comitato tecnico regionale, sezione prima.

4. I pareri di cui alla lettera l) del comma 1  
sono  
rilasciati dal Direttore del Servizio della tutela  
del  
paesaggio e delle bellezze naturali.

5. Le autorizzazioni per l'apertura di cave, di  
cui  
all'articolo 2 della legge regionale 18 agosto 1986, n.  
35,  
come modificato dall'articolo 5 della legge regionale  
20  
maggio 1997, n. 21, e i provvedimenti di approvazione  
dei  
progetti di impianti di smaltimento dei rifiuti, di cui  
agli  
articoli 5 e 23 della legge regionale 7 settembre 1987,  
n.  
30, come da ultimo modificati rispettivamente dagli  
articoli  
5 e 18 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 22,  
qualora  
riguardino i beni e le località di cui al comma 1,  
sono  
previamente sottoposti al parere del Comitato  
tecnico  
regionale, sezione rispettivamente terza e quarta,  
che  
valuta pure gli aspetti paesaggistici, integrato con  
i  
componenti individuati ai sensi dell'articolo 22, comma  
4,  
della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, e con  
il  
Direttore del Servizio della tutela del paesaggio e  
delle  
bellezze naturali della Direzione regionale  
della  
pianificazione territoriale.

6. Le eventuali prescrizioni contenute nel parere  
di  
cui al comma 5 sono recepite nelle autorizzazioni e  
nei  
provvedimenti di approvazione di cui al medesimo comma  
5,  
che costituiscono altresì autorizzazione ai  
sensi

dell'articolo 7 della legge 1497/1939.

7. Con riguardo ai beni ed alle località di cui al comma 1, le autorizzazioni per gli interventi diversi da quelli considerati ai precedenti commi vengono rilasciate dai Comuni.

8. Fra le autorizzazioni indicate al comma 7, si intendono comprese quelle previste dall'articolo 14 della legge 1497/1939.

9. Spetta altresì ai Comuni l'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 1497/1939, relativamente ai lavori intrapresi senza l'autorizzazione di propria competenza.

10. Le autorizzazioni di cui ai commi 7 e 8 sono rilasciate dal Sindaco o da un suo delegato, previo parere della Commissione edilizia così come integrata secondo il disposto dell'articolo 133 e copia delle stesse, unitamente agli elaborati progettuali, va trasmessa al Ministero per i beni culturali ed ambientali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 82, nono comma, del DPR 616/1977.

11. Nell'ambito dei beni e delle località sottoposti al vincolo paesaggistico ai sensi della legge 1497/1939, e delle zone elencate al quinto comma dell'articolo 82 del DPR 616/1977, non sono soggetti all'autorizzazione paesaggistica:

a) le operazioni ammesse dalle vigenti norme ed attinenti all'attività agricola, al taglio colturale del bosco, al taglio di diradamento, all'avviamento del bosco ceduo al governo ad alto fusto, ai tagli di utilizzazione boschiva, alla forestazione, alla riforestazione, agli interventi antincendio e di conservazione, escluse le opere di difesa forestale e di sistemazione idraulico-forestale, le infrastrutture di viabilità forestale di carattere permanente a fondo stabilizzato, le piste antincendio, le opere di bonifica fondiaria, ivi compresi i riordini fondiari;

b) i nuovi impianti e le reti tecnologiche

da  
interrare sotto strada o sedimi artificiali, compresi  
gli  
accessori, che non si elevano oltre il piano di  
superficie,  
tali da non comportare alterazioni permanenti dello  
stato  
dei luoghi.

12. Nell'ambito delle zone elencate al quinto  
comma  
dell'articolo 82 del DPR 616/1977, non sono  
soggetti  
all'autorizzazione paesaggistica:  
a) gli interventi da attuarsi nelle zone omogenee  
A e  
B e nelle aree destinate dagli strumenti urbanistici  
a  
servizi ed attrezzature collettive, contigue alle  
zone  
omogenee medesime;  
b) le opere di manutenzione ordinaria  
e  
straordinaria, consolidamento statico e  
restauro  
conservativo, che non alterino lo stato dei luoghi  
nè  
l'aspetto esteriore degli edifici, nonchè gli interventi  
da  
attuarsi sull'esistente che non alterino lo stato dei  
luoghi  
nè l'aspetto esteriore dei manufatti;  
c) gli interventi di manutenzione ordinaria  
da  
attuarsi sui corsi d'acqua, che possono comprendere  
i  
prelievi di materiali inerti dagli alvei e le  
eventuali  
movimentazioni dei materiali inerti all'interno degli  
alvei  
stessi, dichiarati tali dagli Uffici del genio civile  
o  
dalla Direzione regionale dell'ambiente, a seconda  
delle  
rispettive competenze.

13. Nelle aree destinate a parco o a riserva  
naturale  
regionale, fino all'adozione del piano di conservazione  
e  
sviluppo, rimangono di competenza regionale  
le  
autorizzazioni relative ad opere infrastrutturali e  
alle  
opere da eseguirsi da parte delle amministrazioni ed  
enti  
pubblici, fermo restando quanto previsto dall'articolo  
82,  
decimo comma, del DPR 616/1977, con riguardo alle opere  
da  
eseguirsi da parte di amministrazioni statali.

14. In via di interpretazione autentica  
l'applicazione  
dell'indennità risarcitoria prevista dall'articolo 15  
della  
legge 1497/1939 per le opere soggette a concessione o

ad  
autorizzazione in sanatoria ai sensi dell'articolo 31  
della  
legge 47/1985, spetta alla Regione o ai Comuni secondo  
la  
suddivisione di competenza per la tutela del vincolo  
delle  
bellezze naturali.>>.

## **ARTICOLO 60**

(Opere da eseguirsi da parte di amministrazioni  
ed enti pubblici)

1. L'articolo 132 della legge regionale 52/1991  
è  
sostituito dal seguente:

<<Art. 132

(Opere da eseguirsi da parte di amministrazioni  
ed enti pubblici)

1. Fermo rimanendo quanto previsto dall'articolo  
131  
per le opere ed interventi soggetti ad  
autorizzazione  
regionale, per quanto riguarda le opere da eseguirsi  
da  
parte di amministrazioni ed enti pubblici, rimangono  
di  
competenza regionale esclusivamente le opere soggette  
ad  
accertamento di conformità urbanistica od a denuncia  
ai  
sensi dell'articolo 89, da eseguirsi da parte  
delle  
amministrazioni statali, degli enti  
istituzionalmente  
competenti, della Amministrazione regionale e di  
quelle  
provinciali, nonchè dei loro formali concessionari.

2. L'autorizzazione è rilasciata dal  
Direttore  
regionale della pianificazione territoriale, previo  
parere  
del Comitato tecnico regionale, sezione prima, o  
dal  
Direttore del Servizio della tutela del paesaggio e  
delle  
bellezze naturali, a seconda che l'intervento sia  
soggetto

ad accertamento di conformità urbanistica o a denuncia.>>.

## **ARTICOLO 61**

(Attività culturali comportanti riduzione di superficie boscata)

1. Dopo l'articolo 132 della legge regionale 52/1991, è inserito il seguente:

<<Art. 132 bis  
(Attività culturali comportanti riduzione di superficie boscata)

1. Le riduzioni di superficie boscata di dimensione superiore ai limiti di cui all'articolo 131, comma 1, lettera b), motivate dalla realizzazione di attività culturali, sono attuabili attraverso un progetto che individui eventuali nuove viabilità e le metodologie di sistemazione culturale.>>.

## **ARTICOLO 62**

(Integrazione delle Commissioni edilizie comunali)

1. All'articolo 133 della legge regionale 52/1991, come integrato dall'articolo 24 della legge

regionale  
19/1992, il comma 2 è sostituito dai seguenti:  
<<2. La variante di cui al comma 1 è assunta  
con  
deliberazione del Consiglio comunale.  
2 bis. Fra i membri esperti in materia di  
tutela  
ambientale e paesaggistica di cui al comma 1 figura  
un  
esperto scelto tra terne di candidati proposti  
dalle  
associazioni ambientaliste riconosciute ed operanti  
nel  
territorio regionale. In attesa che  
l'Amministrazione  
regionale approvi l'elenco delle associazioni  
ambientaliste  
riconosciute, si utilizza l'elenco delle  
associazioni  
riconosciute dal Ministero dell'ambiente. Le  
associazioni  
suddette propongono le terne entro quindici giorni  
dalla  
richiesta; scaduto tale termine, per la scelta decide  
la  
Giunta comunale o il diverso organo previsto dallo  
statuto  
comunale.  
2 ter. Per la validità delle sedute  
della  
Commissione edilizia integrata deve presenziare  
alla  
riunione almeno uno dei membri esperti in materia di  
tutela  
ambientale e paesaggistica. Qualora i membri esperti  
siano  
in numero superiore ad uno e non intervengano,  
nella  
totalità, ad una seduta, le determinazioni possono  
essere  
comunque validamente assunte nella seduta successiva;  
quando  
il membro esperto sia unico, le determinazioni  
possono  
essere comunque validamente assunte dopo l'assenza a  
due  
sedute consecutive.>>.

## ARTICOLO 63

(Annullamento delle autorizzazioni)

1. All'articolo 138, comma 2, della legge regionale 52/1991, come integrato dall'articolo 27 della legge regionale 19/1992, il secondo periodo è sostituito dal seguente: <<La medesima disciplina si applica ai provvedimenti di cui all'articolo 131, comma 1, lettera f).>>.

## ARTICOLO 64

(Applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497)

1. All'articolo 138 bis della legge regionale 52/1991, come aggiunto dall'articolo 28 della legge regionale 19/1992, prima del comma 1, sono aggiunti i seguenti:

<<01. In presenza di abuso paesaggistico, qualora non si versi nell'ipotesi dell'applicazione di compresenti sanzioni urbanistiche e paesaggistiche, di cui all'articolo 101, commi da 12 bis a 12 octies, all'articolo 103, comma 3 bis, all'articolo 104, comma 5 bis, e all'articolo 107, comma 1 bis, l'Amministrazione competente a vigilare sul vincolo paesaggistico, ai fini dell'ingiunzione di demolizione delle opere abusive e di ripristino dei luoghi manomessi, di cui all'articolo 15, primo comma, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, intima al responsabile

dell'abuso  
di presentare il relativo progetto entro congruo termine,  
da  
fissare nel provvedimento.

02. Il progetto di demolizione e ripristino  
è  
sottoposto al parere del Comitato tecnico regionale,  
sezione  
prima, o della Commissione edilizia integrata, a seconda  
che  
l'Amministrazione competente a vigilare sull'osservanza  
del  
vincolo sia la Regione o il Comune.

03. Se il responsabile dell'abuso non presenta  
nel  
termine prefissato il progetto di demolizione e  
di  
ripristino, alla stesura dello stesso provvedono  
le  
Amministrazioni competenti a vigilare sull'osservanza  
del  
vincolo entro un anno. Le spese sostenute vanno  
recuperate  
nei confronti del responsabile dell'abuso.

04. Per la redazione del progetto di demolizione e  
di  
ripristino, di cui al comma 03 e per la  
determinazione  
dell'indennità equivalente alla maggiore somma tra il  
danno  
arrecato e il profitto conseguito, prevista dall'articolo  
15  
della legge 1497/1939, la Giunta regionale può  
avvalersi  
della collaborazione di esperti.

05. La scelta degli esperti di cui al comma 04  
avviene  
a trattativa privata, previo esperimento di gara  
ufficiosa,  
comprendente l'invito a tre professionisti  
della  
presentazione dell'offerta prezzo e del tempo di  
esecuzione.  
Si provvede all'aggiudicazione solo in presenza di  
almeno  
due offerte.>>.

2. All'articolo 138 bis della legge  
regionale  
52/1991, il comma 1 è sostituito dal seguente:  
<<1. Nell'ipotesi di accertamento di mancanza di  
danno  
ambientale per interventi eseguiti in  
assenza  
dell'autorizzazione emessa ai sensi dell'articolo 7  
della  
legge 1497/1939, va applicata la sanzione pecuniaria pari  
a  
lire un milione.>>.

3. All'articolo 138 bis della legge  
regionale  
52/1991, il comma 3 è sostituito dal seguente:  
<<3. Le sanzioni da applicare ai sensi degli

articoli  
19 e 20 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, come  
da  
ultimo modificati dall'articolo 9 della legge regionale  
20  
maggio 1997, n. 21, e ai sensi dell'articolo 15 della  
legge  
1497/1939 sono cumulabili, ma le somme da  
corrispondere  
equivalgono all'ammontare della sanzione maggiore.>>.

## CAPO II

### MODIFICHE A DISPOSIZIONI DELLE LEGGI REGIONALI 46/1986 E

### 29/1988 IN MATERIA DI ARTICOLAZIONE, COMPOSIZIONE E FUNZIONI

### DEL COMITATO TECNICO REGIONALE

#### ARTICOLO 65

(Articolazione del Comitato tecnico regionale)

1. Il primo comma dell'articolo 26 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, come modificato dall'articolo 9 della legge regionale 22 ottobre 1988, n. 61, è sostituito dal seguente:  
<<Il Comitato tecnico regionale è organo di consulenza tecnica dell'Amministrazione regionale nei settori delle opere pubbliche, della pianificazione territoriale, della tutela del paesaggio e delle bellezze naturali e della protezione dell'ambiente.>>.

2. Il terzo comma dell'articolo 26 della legge regionale 46/1986 è sostituito dal seguente:  
<<Il Comitato si articola in sette sezioni competenti rispettivamente per le seguenti materie:  
a) sezione prima: pianificazione territoriale,

tutela  
del paesaggio e delle bellezze naturali e  
ricomposizione  
fondiaria;  
b) sezione seconda: viabilità ed infrastrutture  
di  
comunicazione e trasporto;  
c) sezione terza: opere idrauliche, difesa del  
suolo  
e sistemazioni idraulico-forestali;  
d) sezione quarta: acquedotti, fognature,  
smaltimento  
rifiuti solidi ed infrastrutture energetiche;  
e) sezione quinta: forestazione e  
protezione  
dell'ambiente naturale;  
f) sezione sesta: agricoltura, bonifica ed opere  
di  
miglioramento agrario;  
g) sezione settima: edilizia.>>.

3. Il nono comma dell'articolo 26 della  
legge  
regionale 46/1986 è sostituito dal seguente:  
<<Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte  
da  
due dipendenti regionali con qualifica non inferiore  
a  
segretario, in servizio presso la Direzione regionale  
della  
pianificazione territoriale con la suddivisione  
di  
competenza fra argomenti di pianificazione territoriale  
e  
ricomposizione fondiaria e argomenti di tutela del  
paesaggio  
e delle bellezze naturali per la sezione prima; da  
un  
dipendente in servizio presso la Direzione regionale  
della  
viabilità e dei trasporti per la sezione seconda; da  
un  
dipendente in servizio presso la Direzione  
regionale  
dell'ambiente per le sezioni terza e quarta; da  
un  
dipendente in servizio presso la Direzione regionale  
delle  
foreste e parchi per la sezione quinta; da un dipendente  
in  
servizio presso la Direzione regionale dell'agricoltura  
per  
la sezione sesta; da un dipendente in servizio presso  
la  
Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici  
per  
la sezione settima e per le sezioni riunite o congiunte.  
In  
caso di assenza o impedimento del segretario, svolge  
le  
funzioni di segreteria un altro dipendente in  
servizio  
presso la medesima Direzione regionale.>>.

## ARTICOLO 66

(Composizione del Comitato tecnico regionale)

1. All'articolo 27, primo comma, della legge regionale 46/1986, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 29 novembre 1986, n. 49, e dall'articolo 9 della legge regionale 61/1988, la frase:  
<<Le sei sezioni in cui si articola il Comitato si compongono come segue:  
Sezione prima:  
- dall'Assessore regionale alla pianificazione territoriale;  
- dal Direttore regionale dell'ambiente;  
- dal Direttore regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici;  
- dal Direttore regionale della pianificazione territoriale;  
- dal Direttore regionale dell'agricoltura;  
- da quattro dipendenti regionali di grado non inferiore a funzionario, appartenenti a specializzazioni tecniche, designati in numero di due dalla Direzione regionale della pianificazione territoriale e in numero di uno ciascuno dalla Direzione regionale dei lavori pubblici e dalla Direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali;  
- da sei esperti nelle materie di competenza, scelti, in numero di due, tra gli appartenenti all'ordine degli architetti e, in numero di uno ciascuno, tra gli appartenenti all'ordine degli ingegneri, all'Associazione nazionale degli urbanisti, al Collegio dei geometri ed a quello dei periti industriali.>>

è sostituita dalla seguente:  
<<Le sette sezioni in cui si articola il Comitato  
si  
compongono come segue:  
Sezione prima:  
- dall'Assessore regionale alla  
pianificazione  
territoriale;  
- dal Direttore regionale della  
pianificazione  
territoriale;  
- dal Direttore regionale dell'ambiente;  
- dal Direttore regionale dell'agricoltura;  
- dal Direttore regionale dell'edilizia e  
dei  
servizi tecnici;  
- dal Direttore regionale delle foreste;  
- dal Direttore dell' Azienda dei parchi e  
delle  
foreste regionali;  
- dal Direttore regionale della protezione  
civile;  
- dal Direttore del Servizio della tutela  
del  
paesaggio e delle bellezze naturali;  
- da quattro dipendenti regionali di grado  
non  
inferiore a consigliere, appartenenti a  
specializzazioni  
tecniche, designati in numero di due dalla  
Direzione  
regionale della pianificazione territoriale e in numero  
di  
uno ciascuno dalla Direzione regionale dell'ambiente e  
dalla  
Direzione regionale della viabilità e dei trasporti;  
- dal Soprintendente per i beni  
archeologici,  
ambientali, architettonici, artistici e storici del  
Friuli-  
Venezia Giulia, o da un suo delegato;  
- da sei esperti nelle materie di  
competenza,  
scelti, in numero di uno ciascuno, tra gli  
appartenenti  
all'Ordine degli architetti, all'Ordine degli  
ingegneri,  
all'Ordine dei geologi, all'Associazione nazionale  
degli  
urbanisti, al Collegio dei geometri ed a quello dei  
periti  
industriali;  
- da un esperto designato  
dall'Associazione  
nazionale comuni italiani;  
- da tre rappresentanti delle  
associazioni  
ambientaliste operanti in Regione e riconosciute  
dal  
Ministero dell'ambiente, scelti fra i candidati  
proposti  
dalle associazioni suddette entro il termine di  
quindici  
giorni; scaduto tale termine per la scelta decide

il  
Presidente della Giunta regionale previa deliberazione  
della  
Giunta stessa.>>  
ed è aggiunta la frase:  
    <<Sezione settima:  
    - dall'Assessore regionale dell'edilizia e  
dei  
servizi tecnici;  
    - dal Direttore regionale dell'edilizia e  
dei  
servizi tecnici;  
    - dal Direttore regionale della  
pianificazione  
territoriale;  
    - dal Direttore del Servizio tecnico regionale;  
    - dal Direttore regionale dell'ambiente;  
    - da quattro dipendenti regionali di grado  
non  
inferiore a consigliere, appartenenti a  
specializzazioni  
tecniche, designati in numero di due dalla  
Direzione  
regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, ed in  
numero  
di uno ciascuno dalla Direzione regionale dell'ambiente  
e  
dalla Direzione regionale della viabilità e dei  
trasporti;  
    - da sei esperti nelle materie di  
competenza,  
scelti in numero di due, rispettivamente, fra  
gli  
appartenenti all' Ordine degli architetti e a quello  
degli  
ingegneri, ed in numero di uno ciascuno fra  
gli  
appartenenti al Collegio dei geometri ed a quello  
dei  
periti industriali.>>.

2. Il terzo comma dell'articolo 27 della  
legge  
regionale 46/1986 è sostituito dal seguente:  
    <<Le singole sezioni sono rispettivamente  
presiedute  
dagli Assessori regionali competenti per materia, ovvero,  
in  
loro assenza, dai seguenti Direttori regionali:  
    a) la sezione prima dal Direttore regionale  
della  
pianificazione territoriale;  
    b) la sezione seconda dal Direttore regionale  
della  
viabilità e dei trasporti;  
    c) le sezioni terza e quarta dal Direttore  
regionale  
dell'ambiente;  
    d) la sezione quinta dal Direttore regionale  
delle  
foreste;  
    e) la sezione sesta dal Direttore  
regionale  
dell'agricoltura;

f) la sezione settima dal Direttore regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici.>>.

3. Il quinto comma dell'articolo 27 della legge regionale 46/1986 è sostituito dal seguente:  
<<Ai componenti esterni del Comitato tecnico regionale compete un gettone di presenza pari a lire 150.000 per le prime quattro ore di ogni seduta delle sezioni del Comitato stesso. Per i lavori svolti nella stessa giornata nelle ore successive, agli stessi compete un gettone di presenza pari a lire 100.000.>>.

4. Dopo il sesto comma dell'articolo 27 della legge regionale 46/1986, sono aggiunti i seguenti:  
<<Qualora, per l'esistenza di situazioni di particolare rilevanza, il Presidente della sezione ritenga sussistere l'opportunità dell'effettuazione di sopralluogo da parte di membri esterni, compete ad essi il trattamento di missione ed il rimborso delle spese, come previsto nel comma precedente, oltre a lire 50.000.  
Qualora, infine, per la complessità della questione da esaminare, il Presidente della sezione affidi ai componenti esterni la relazione scritta dell'argomento all'ordine del giorno, compete ad essi lire 100.000 per i progetti edilizi ed urbanistici e lire 50.000 per i progetti da valutare in vista degli aspetti paesaggistici.>>.

## **ARTICOLO 67**

(Funzioni paesaggistiche del Comitato tecnico regionale, sezione prima)

1. L'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1988, n. 29, come modificato dall'articolo 29 della legge regionale 19/1992, e dall'articolo 76 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, è sostituito dal seguente:

<<Art. 2

(Funzioni paesaggistiche del Comitato tecnico regionale,

sezione prima)

1. Le funzioni previste dall'articolo 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sono esercitate dal Comitato tecnico regionale, sezione prima.

2. La sezione prima del Comitato tecnico regionale è integrata dal Sindaco del Comune interessato dalla proposta di vincolo, o da un suo delegato.>>.

2. All'articolo 3, comma 1, della legge regionale 29/1988, le parole <<dalla Commissione consultiva per i beni ambientali>> sono sostituite con le parole <<dal Comitato tecnico regionale, sezione prima>>.

3. All'articolo 5, comma 3, della legge regionale 29/1988, le parole <<dalla Commissione consultiva per i beni ambientali>> sono sostituite con le parole <<dal Comitato tecnico regionale, sezione prima>>.

### **CAPO III**

#### **MODIFICHE A DISPOSIZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 7/1988**

#### **CONCERNENTI L'ARTICOLAZIONE E LE COMPETENZE DELLA DIREZIONE**

#### **REGIONALE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**

## ARTICOLO 68

(Modifica dell'articolazione della Direzione regionale della pianificazione territoriale)

1. All'articolo 102, comma 1, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, la lettera a) è sostituita dalle seguenti:  
<<a) Servizio della pianificazione territoriale regionale;  
a bis) Servizio della pianificazione territoriale subregionale;>>.

2. L'articolo 102, comma 2, della legge regionale 7/1988 è abrogato.

3. All'articolo 102 della legge regionale 7/1988, il comma 3, come aggiunto dall'articolo 126 della legge regionale 52/1991, è sostituito dal seguente:  
<<3. La Direzione regionale si avvale inoltre, per le funzioni non rientranti nelle competenze dei Servizi, con particolare riguardo ai compiti di coordinamento delle attività di ricerca per la formazione di strumenti di pianificazione territoriale, di tre dirigenti con incarico di ricerca, studio ed elaborazione di notevole complessità .>>.

## ARTICOLO 69

(Modifica della denominazione di un Servizio)

1. All'articolo 103, comma 1, della legge regionale 7/1988, come modificato dall'articolo 126 della

legge  
regionale 52/1991, l'alinea è sostituito dal seguente:  
<<1.  
Il Servizio della pianificazione territoriale  
regionale:>>.

## **ARTICOLO 70**

(Competenze del Servizio della pianificazione  
territoriale  
subregionale)

1. Dopo l'articolo 103 della legge regionale  
7/1988,  
è inserito il seguente:

<<Art. 103 bis

1. Il Servizio della pianificazione  
territoriale  
subregionale, con sede nella città di Udine:  
a) cura l'istruttoria degli strumenti di  
livello  
subregionale, nonchè il collegamento e l'assistenza  
degli  
enti locali per la formazione e la gestione degli stessi;  
b) cura l'osservatorio delle politiche  
territoriali  
con compiti di monitoraggio sulle attività  
di  
pianificazione subregionali, nonchè la predisposizione  
di  
documenti tecnici ed indirizzi di supporto a tali  
attività ;  
c) cura l'istruttoria dell'accertamento  
di  
conformità urbanistica delle opere delle  
Amministrazioni  
statali, delle Amministrazioni regionale e  
provinciali,  
nonchè dell'applicazione delle sanzioni;  
d) cura gli adempimenti di competenza della  
Direzione  
per la conclusione degli accordi di programma e per  
lo  
svolgimento di conferenze di servizi;  
e) cura l'istruttoria per il rilascio degli atti  
di  
competenza della Direzione in materia commerciale.>>.

## **ARTICOLO 71**

(Modifica delle competenze del Servizio degli affari amministrativi e legali)

1. All'articolo 106, comma 1, della legge regionale 7/1988, la lettera b) è sostituita dalle seguenti:

<b) svolge le funzioni di consulenza sull'interpretazione degli atti normativi generali di livello statale e regionale in materia urbanistica;

b bis) cura le questioni inerenti la presenza di servitù militari nel Friuli-Venezia Giulia;

b ter) cura gli adempimenti conseguenti all'esercizio del diritto di accesso ai documenti in possesso della Direzione;

b quater) svolge le funzioni previste dalle leggi sulla vigilanza nell'attività urbanistica degli enti locali e dei privati effettuata anche in aree soggette a vincolo paesaggistico.>>.

## **CAPO IV**

### **MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 22/1982**

### **IN MATERIA DI FORESTAZIONE**

## ARTICOLO 72

(Definizione di bosco)

1. L'articolo 3 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, è sostituito dal seguente:

<<Art. 3

(Definizione di bosco)

1. A tutti gli effetti di legge, si considerano bosco le formazioni vegetali, di origine naturale o artificiale, e i terreni su cui esse sorgono caratterizzati dalla presenza di vegetazione arborea, associata o meno a quella arbustiva, in cui la componente arborea esercita una copertura al suolo superiore al 20 per cento. Per essere considerate bosco le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui esse sorgono devono avere superficie pari o superiore a 1.000 metri quadrati e larghezza media minima pari o superiore a 10 metri, misurati dalla base esterna dei fusti.

2. I terreni su cui sorgono le formazioni descritte al comma 1, privi temporaneamente della vegetazione arborea per cause naturali, compreso l'incendio, o per intervento dell'uomo, sono considerati bosco.

3. La viabilità o i canali presenti all'interno delle formazioni vegetali così come definite ai commi 1 e 2 di larghezza pari o inferiore a tre metri, non costituiscono interruzione della superficie boscata.

4. A tutti gli effetti di legge, non si considerano bosco:

a) le formazioni vegetali ed i terreni su cui esse sorgono, così come definiti nei commi 1 e 2, sia pubblici che privati, che ricadono nelle zone omogenee A e B e nelle aree contigue alle zone omogenee medesime destinate dagli strumenti urbanistici vigenti a servizi ed attrezzature collettive, salvo quelli ricadenti in aree oggetto di piano economico, anche se scaduto, realizzato ai sensi degli articoli 21 e 21 bis della presente legge e per gli effetti dell'articolo 130 e seguenti del regio decreto-legge 30

dicembre 1923, n. 3267;

b) i parchi cittadini, i giardini e le aree verdi attrezzate, sia pubblici che privati;

c) le colture di alberi di Natale di età media inferiore ad anni 30;

d) gli impianti di specie a rapido accrescimento, gli arboreti da legno e gli altri impianti costituiti con altre specie arboree di turno, accertabile dal piano di coltura e conservazione regolarmente approvato, o in difetto, dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti, inferiore ad anni 50, realizzati sui terreni precedentemente non boscati; la rinnovazione naturale, eventualmente insediatasi durante il periodo di vita dell'impianto, non determina il cambiamento della qualità da non bosco a bosco;

e) i terreni abbandonati, ivi compresi quelli ricadenti nell'alveo dei fiumi e dei torrenti, fatta eccezione per quelli di risorgiva, sul piano e sulle scarpe dei loro argini, nonchè a distanza dal piede esterno degli stessi inferiore a metri 4, nei quali sia in atto un processo di colonizzazione naturale da parte di specie arboree od arbustive da meno di 10 anni dal momento del sopralluogo;

f) i filari ed i viali di piante arboree e/o arbustive ed i frutteti.>>.

## **ARTICOLO 73**

(Divieti di riduzione della superficie forestale)

1. All'articolo 18 della legge regionale 22/1982, il primo comma è sostituito dal seguente:  
<<Nella parte del territorio regionale non sottoposta ai vincoli di cui agli articoli 7 e 8 della presente legge, è fatto divieto di riduzione della superficie forestale esistente, eccezione fatta per i casi autorizzati dal Direttore del Servizio della selvicoltura della Direzione regionale delle foreste. Tale disposizione non trova applicazione nelle aree a denominazione d'origine controllata del Carso, dei Colli orientali del Friuli e del Collio, classificate dallo strumento urbanistico quali zone omogenee E2, E3, E4, E5, E6, F2 o F3.>>.

## **CAPO V**

### **NORME FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE**

#### **ARTICOLO 74**

(Coordinamento dei PRGC)

1. L'Amministrazione regionale promuove il coordinamento dei PRGC per favorire un omogeneo assetto territoriale e delle infrastrutture.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è assicurata la priorità nella assegnazione delle sovvenzioni di cui all'articolo 1 della legge regionale 20 novembre 1989, n. 28, ai Comuni che propongono la formazione di strumenti urbanistici generali ed attuativi, o loro varianti, coordinati con quelli dei Comuni contermini.

## ARTICOLO 75

(Decorrenza dell'efficacia di singole disposizioni  
e norme transitorie)

1. Le disposizioni di cui al comma 2 bis dell'articolo 133 della legge regionale 52/1991, come inserito dall'articolo 62, hanno effetto a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del termine di durata della attuale Commissione edilizia comunale integrata.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 65, commi 2 e 3, e all'articolo 66, commi 1 e 2, hanno effetto a decorrere dal primo giorno successivo alla data di scadenza dell'attuale Comitato tecnico regionale.

3. Fino alla data prevista al comma 3, la composizione della sezione prima del Comitato tecnico regionale è integrata:

- a) dal Direttore regionale delle foreste;
- b) dal Direttore dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali;
- c) dal Direttore del Servizio della tutela del paesaggio e delle bellezze naturali;
- d) dal Soprintendente per i beni archeologici, ambientali, architettonici, artistici e storici del Friuli-Venezia Giulia, o da un suo delegato;
- e) dai rappresentanti delle associazioni ambientaliste componenti della Commissione consultiva per i beni ambientali.

4. Le funzioni di segreteria per gli argomenti di tutela del paesaggio e delle bellezze naturali sono svolte dal segretario della Commissione consultiva per i

beni  
ambientali, nominato ai sensi dell'articolo 2, comma  
8,  
della legge regionale 29/1988, nel testo  
vigente  
anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

## **ARTICOLO 76**

(Norme finanziarie)

1. Per l'acquisizione delle entrate previste dal comma 9 quater dell'articolo 108 della legge regionale 52/1991, come aggiunto dall'articolo 55, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 è istituito per memoria al titolo III - categoria 3.5 - il capitolo 965 (3.5.0) con la denominazione <<Entrate derivanti dalle somme versate a titolo di oblazione per il rilascio dell'accertamento in sanatoria di conformità urbanistica delle opere di cui all'articolo 89 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52>>.

2. Le spese previste dai commi 03 e 04 dell'articolo 138 bis della legge regionale 52/1991, come da ultimo integrato con l'articolo 64, fanno carico al capitolo 2060 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997, la cui denominazione è modificata con l'aggiunta in fine della locuzione <<, ivi comprese quelle relative all'affidamento di incarichi per la redazione dei progetti

di demolizione e ripristino e per la stima dell'indennità dovuta per la trasgressione>>.

3. Le entrate derivanti dal recupero delle spese previsto al comma 03 dell'articolo 138 bis della legge regionale 52/1991, come da ultimo integrato con l'articolo 64, affluiscono al capitolo 1075 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

---